



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.2.2014
COM(2014) 95 final

2014/0051 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129, il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo ai pneumatici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate finalizzate ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate in base a tali prescrizioni¹ ("accordo del 1958 riveduto"). A norma della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore² ("accordo parallelo") l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ogni sessione sono adottate nuove modifiche dei regolamenti dell'UNECE o dei regolamenti tecnici internazionali in vigore per tenere conto dell'adeguamento al progresso tecnico. Prima di ogni riunione del WP29 uno dei suoi sei gruppi di lavoro adotta queste modifiche.

In un'altra riunione del WP29 si procede successivamente alla votazione finale per l'adozione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche, purché sia raggiunto il quorum e sussista una maggioranza qualificata tra le parti contraenti. L'UE è parte contraente di 2 accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati membri. Ogni volta viene elaborata una decisione del Consiglio, denominata "megadecisione", che contiene l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche e che consente alla Commissione di votare a nome degli Stati membri ad ogni riunione del WP29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione di marzo del WP29, che si terrà dall'11 al 14 marzo 2014.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il Comitato tecnico - Veicoli a motore e sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.

¹ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

² GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche ai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129 nonché per quanto riguarda un progetto di regolamento tecnico mondiale relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e un progetto di regolamento tecnico mondiale relativo ai pneumatici.

- **Base giuridica**

Articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

Solo l'Unione può votare l'adozione di strumenti internazionali come i progetti di modifica dei regolamenti dell'UNECE e i progetti di regolamenti tecnici internazionali, nonché la loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. In tal modo non solo s'impedisce la frammentazione del mercato interno, ma si garantisce anche che in tutta l'Unione vigano norme sulla salute e sulla sicurezza di livello equivalente. Tale procedura offre inoltre vantaggi derivanti da economie di scala in quanto permette di fabbricare prodotti per l'intero mercato europeo ed addirittura per il mercato internazionale anziché doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità in giacché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno e al tempo stesso di prescrizione di un livello elevato di pubblica sicurezza e protezione.

- **Scelta dello strumento**

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE occorre una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129, il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo alla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale relativo ai pneumatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In forza della decisione 97/836/CE del Consiglio³ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").
- (2) In forza della decisione 2000/125/CE del Consiglio⁴ l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

³ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁴ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

- (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema CE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE hanno sostituito progressivamente la normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE dei veicoli.
- (4) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 e 129.
- (5) Al fine di armonizzare le relative disposizioni in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore occorre adottare il progetto di regolamento tecnico mondiale sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP) e il progetto di regolamento tecnico mondiale sui pneumatici.
- (6) È pertanto necessario definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo di cui all'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo di cui all'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo dall'11al 14 marzo 2014 è quella di votare a favore degli atti dell'UNECE elencati nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).